

Repertorio numero 25.737

Raccolta numero 2.663

Costituzione della associazione "CASCINA MACONDO", con sede in Riva presso Chieri.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il diciassette novembre in San Mauro Torinese, piazza Mochino n. 2.

Avanti me dottoressa Marina Bertolino, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza assistenza di testimoni per avervi le parti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, rinunciato,

sono presenti i Signori

VERRASTRO ANNA MARIA, nata a Pietragalla (Potenza) il 18 novembre 1948, residente in Riva presso Chieri, Borgata Madonna della Rovere n. 4, pensionata

Codice Fiscale dichiarato VRR NMR 48S58 G616R

PISCHEDDA MARCELLA, nata a Torino il 26 marzo 1967, residente in San Mauro Torinese, via Monte Bianco n. 36, cantastorie,

Codice Fiscale dichiarato PSC MCL 67C66 L219K

TARTAMELLA PIETRO, nato a Camporeale (Palermo) il 18 aprile 1948, residente in Riva presso Chieri, Borgata Madonna della Rovere n. 4, edicolante,

Codice Fiscale dichiarato TKT PTR 48D18 B556N

FINELLO GIUSEPPE, nato a Torino il 26 giugno 1962, residente in Chieri, via Roma n. 26, musicista

REGISTRATO

7/XII/1993
34526 1A
150000
//

Codice Fiscale dichiarato FNL GPP 62H26 L219N

LUPOTTI MASSIMO, nato a Torino il 30 agosto 1964, residente in Cambiano (Torino), via Vincenzo Borgarello n. 5, musicista

Codice Fiscale dichiarato LPT MSM 64M30 L219S

BORIO FRANCA, nata a Torino il 31 maggio 1951, residente in Torino, corso Casale n. 247, insegnante

Codice Fiscale dichiarato BRO FNC 51E71 L219T

cittadini italiani, delle cui personali identità io Notaio sono certo, i quali mi chiedono di ricevere il presente atto, col quale convengono e stipulano quanto segue:

- I) Viene costituita tra i Componenti una associazione denominata "CASCINA MACONDO".
- II) L'Associazione ha sede legale in Riva Presso Chieri, borgata Madonna della Rovere n. 4.
- III) L'associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

Scopo dell'associazione è operare per lo sviluppo della personalità, della creatività in tutte le sue forme, della fantasia. L'Associazione propone una cultura della solidarietà e della non-violenza al fine di affermare la libertà di azione e di pensiero delle singole persone.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione intende promuovere iniziative tendenti a favorire la produzione, la divulgazione e il consumo culturale nei seguenti settori: musica, arte, teatro, cinema, scrittura, lettura, canto, tra-

dizioni popolari, danza, video, fotografia, arti grafiche, arti figurative, manipolazione di materiali diversi, espressione corporea, comunicazione, editoria, emittenza radio-televisiva, attività radioamatoriali, sperimentazione creativa nei settori dello spettacolo e dell'immagine, attività educative e formative, informatica, turismo sociale, attività motorie, sportive e ludiche e altre attività legate allo sviluppo della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

IV) L'associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane e sottoscrizione dei Componenti e mia.

V) Il fondo comune dell'associazione viene inizialmente costituito con le quote associative che, per l'anno in corso, vengono fissate in lire cinquantamila (50.000), pro capite per i soci ordinari.

VI) Per il primo triennio il Consiglio Direttivo sarà composto di tre membri, che vengono qui nominati nelle persone dei

Signori:

Verrastro Anna Maria - Presidente;

Tartamella Pietro - Vice presidente

Fischedda Marcella - Tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

VII) Per il primo triennio il Revisore dei Conti è nominato nella persona della Signora Borio Franca, che accetta.

VIII) Per il primo triennio il Collegio dei Probiviri sarà composto di due membri, che vengono qui nominati nelle persone dei Signori Lupotti Massimo e Finello Giuseppe, che accettano.

IX) Il primo esercizio sociale si chiuderà alla data del 31 dicembre 1993.

X) Le spese del presente atto e delle conseguenti formalità sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho redatto quest'atto, da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da persona fidata su cinque pagine di due fogli, quale atto leggo alle parti che, da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

In originale firmati a' sensi di legge

Pietro Tartamella

Anna Maria Verrastro

Franca Borio

Marcella Pischedda

Lupotti Massimo

Finello Giuseppe

Marina Bertolino notaio

ASSOCIAZIONE "CASCINA MACONDO"

STATUTO

- Art. 1 È liberamente costituita in ~~Riva presso Chieri~~¹ l'Associazione denominata «CASCINA MACONDO - ~~Musicarteatro e Cultura~~ con sede legale in ~~Torino, via Susa n. 3, e sede amministrativa in Riva presso Chieri, borgata Madonna della Rovere 4. Potranno essere costituite sedi distaccate sia in Italia sia all'estero, con decisione del Consiglio Direttivo.~~
- Art. 2 L'Associazione «CASCINA MACONDO», ispirandosi agli ideali dell'autodeterminazione, intende operare per lo sviluppo della personalità, della creatività in tutte le sue forme e della fantasia. Propone una cultura della solidarietà e della non-violenza al fine di affermare la libertà d'azione e di pensiero delle singole persone.
Per il raggiungimento dei suoi scopi promuove iniziative tendenti a favorire la produzione, la divulgazione e il consumo culturale nei seguenti settori: musica; arte; teatro; cinema; scrittura; lettura; canto; tradizioni popolari; danza; video; fotografia; arti grafiche e figurative; manipolazione di materiali diversi; espressione corporea; comunicazione; editoria; emittenza radio-televisiva; attività radioamatoriali; sperimentazione creativa nei settori dello spettacolo e dell'immagine; attività educative e formative; informatica; turismo sociale; attività motorie, sportive e ludiche; e altre attività legate allo sviluppo della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.
- Art. 3 L'Associazione può favorire la produzione e la diffusione di ogni tipo di materiale inerente le attività promosse, pubblicare notizie e testi informativi.
- Art. 4 L'Associazione è indipendente, apolitica e senza scopo di lucro.
- Art. 5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- Art. 6 Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà organizzare, presso la propria sede o in altro luogo, corsi di insegnamento, seminari di studio, aggiornamenti conferenze, congressi, festival, rassegne ed avvalersi dell'opera dei suoi Soci o di terzi.
- Art. 7 L'Associazione adempie ai compiti ed alle funzioni che possono esserle demandati da organismi statali e regionali, da organismi pubblici in genere, da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati.
- Art. 8 L'Associazione potrà estendere la propria attività aderendo ad organismi nazionali e internazionali operanti nel settore con simili finalità, o che comunque svolgano attività non contrastanti sotto il profilo etico e sociale con gli scopi prefissati dall'Associazione medesima.
- Art. 9 L'Associazione può fornire assistenza agli associati in tutti quei casi in cui gli stessi necessitino di difesa per l'affermazione dei principi di cui all'oggetto del presente Statuto.
- Art. 10 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative annuali dei Soci;
- 2) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 11 L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: una parte a fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative inerenti gli scopi dell'Associazione o per ammortamento delle attrezzature.

Art. 12 I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Ordinari;
- 3) Soci Simpatizzanti;
- 4) Soci Sostenitori;
- 5) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

I Soci Ordinari devono possedere i requisiti necessari per concorrere con il loro contributo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Devono presentare espressa domanda scritta che verrà sottoposta, accompagnata dal prescritto parere da parte di un Soci Fondatore, alla valutazione del Consiglio Direttivo, che potrà ammettere o non ammettere il candidato nell'Associazione con decisione insindacabile. I Soci Ordinari, se accettati dal Consiglio Direttivo, sono ammessi previo versamento di una quota di iscrizione stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Sono Soci Simpatizzanti coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti necessari per essere Soci Ordinari, desiderano esprimere attraverso l'appartenenza all'Associazione il proprio interesse per le finalità e le attività dell'Associazione stessa. I Soci Simpatizzanti non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono l'Associazione con contributi in denaro e/o in natura. Possono essere Soci Sostenitori anche persone giuridiche. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

I Soci Onorari sono persone in possesso di particolari meriti connessi con le finalità dell'Associazione e che il Consiglio Direttivo potrà decidere di nominare con propria deliberazione. I Soci Onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

I Soci sono tenuti ad assumere piena coscienza delle norme etiche comuni richieste a chi opera nel campo specifico dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera ogni anno l'ammontare della quota da versare, differenziata secondo le varie categorie di Soci.

Art. 13 Il Socio che si renda inadempiente agli obblighi sociali o che comunque nuoccia con il suo operato allo svolgimento del lavoro all'interno delle varie attività o al buon nome dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa con delibera dell'Assemblea.

Art. 14 Il Socio potrà recedere dall'Associazione inviando al Consiglio Direttivo le proprie

dimissioni almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario. La comunicazione dovrà effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In difetto il dimissionario manterrà anche per l'anno successivo la qualità di Socio con tutti i diritti e doveri inerenti.

Art. 15 Perdono la qualità di Socio:

- 1) i dimissionari;
- 2) i Soci che non versano la quota sociale entro i primi trenta giorni dell'anno in corso;
- 3) i Soci che vengono esclusi.

I Soci recedenti o esclusi non potranno rivendicare compensi o restituzioni di quote o di beni da loro devoluti all'Associazione.

Art. 16 Soltanto i Soci Fondatori e i Soci Ordinari possono usufruire del marchio dell'Associazione e di tutte le sue possibili applicazioni. Il socio che receda dall'Associazione o che ne sia escluso non potrà utilizzare il marchio in nessuna circostanza.

Art. 17 Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore dei conti;
- 5) i Proviviri.

Art. 18 L'Assemblea dei Soci è costituita dagli iscritti che sono in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso

Art. 19 L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il 30 giugno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente può peraltro convocare l'Assemblea Ordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando sia richiesta da almeno i due quinti del Consiglio Direttivo, o quando sia richiesta con domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

Art. 20 L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci. La seconda convocazione, da tenersi decorsa almeno un'ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è sovrana e delibera a maggioranza. Le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21 L'Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- 1) elezione del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti, dei Proviviri;
- 2) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- 3) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- 4) atti e fatti concernenti l'attività dell'Associazione, che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame;
- 5) approvazione dei contributi, delle spese straordinarie e dei relativi termini di versamento;
- 6) accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo;
- 7) su tutto quanto a lei demandato per legge o per Statuto.

22 Nelle Assemblee ordinarie ogni Socio può essere rappresentato da un altro regolarmente iscritto all'Associazione. Sono consentite al massimo due deleghe alla medesima persona. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento.

23 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente, o, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 24 Ove emergessero gravi e comprovati motivi, l'Assemblea può decidere l'espulsione di un Socio.

Art. 25 Le Assemblee Straordinarie sono quelle convocate per modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria è indetta con le modalità dell'Assemblea Ordinaria ed è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei Soci; con diritto di voto
- 2) in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Soci; con diritto di voto
- 3) la partecipazione non è consentita a mezzo delega.

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza assoluta vincolando tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 26 Nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie le votazioni procederanno per alzata di mano con prova e controprova

Art. 27 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni. In caso di decesso o dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione nell'ambito degli iscritti all'Associazione, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. I Consiglieri possono essere rieletti. I membri che per qualsiasi motivo intendono rinunciare al mandato conferito dalla Assemblea debbono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Decadono dalla carica i membri che, per qualsiasi motivo, perdono la qualità di Socio.

Art. 28 Il Consiglio Direttivo è responsabile in solido delle deliberazioni assunte.

Art. 29 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione in Assemblea. Il Consiglio Direttivo realizza le decisioni dell'Assemblea, formula gli ordini del giorno per le convocazioni, nomina commissioni di studio presiedute dai suoi componenti, promuove iniziative, aggiornamenti e informazioni al fine di sviluppare la partecipazione degli Associati.

mantiene i rapporti con terzi, con le pubbliche Istituzioni ed Uffici e con le altre Associazioni; amministra i fondi dell'Associazione e cura il raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione.

- Art. 31 Il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare all'Assemblea dei Soci quei programmi che, pur rispondendo agli scopi dell'Associazione, non sono realizzabili con i mezzi di cui dispone in base al bilancio preventivo. Verrà allora formulata per l'occasione una richiesta di contributo straordinario che ogni Socio dovrà versare per la realizzazione del programma.
- Art. 32 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando sia richiesto da almeno i due quinti dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
- Art. 33 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se intervengono almeno i due terzi dei suoi componenti e se vi è la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
- Art. 34 Il Revisore dei conti, eletto dall'Assemblea, resta in carica per tre anni, accerta la regolarità dei documenti contabili dell'Associazione e redige una relazione in calce al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
- Art. 35 Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di due Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et æquo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Il collegio dei Proviviri resta in carica tre anni.
- Art. 36 Le cariche elettive non sono retribuite: avranno diritto al solo rimborso spese. Hanno diritto ad un compenso per le prestazioni svolte per le finalità dell'Associazione: operatori, istruttori, docenti, addetti alle pubbliche relazioni, Soci che svolgano attività di segreteria, custodia, manutenzione, produzione, laboratorio, deposito, vendita, giardinaggio o altro, a carattere occasionale o continuo.
L'entità del compenso sarà fissata dal Consiglio Direttivo.
Dette attività non costituiscono rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione essendo soltanto volontariamente poste in essere per la migliore realizzazione degli scopi sociali.
- Art. 37 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
- Art. 38 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti del Codice Civile.

$\frac{1}{1}$ delle lire per ogni anno.
 $\frac{2}{8}$ delle spese per il servizio e cultura. $\frac{5}{6}$ di cancellaria uove fare
da $\frac{1}{2}$ del totale a. m.
 $\frac{3}{2}$ aventi diritto al voto. $\frac{1}{4}$ con diritto di voto
 $\frac{5}{2}$ ed avere diritto di voto

Si approvano sei postille. Parole cancellate quindici.

In originale firmati

Pietro Tartamella - Anna Maria Verrastro - Franca Borio - Marcella
Pischedda - Lupotti Massimo - Finello Giuseppe - Marina Bertolino

Copia conforme all'originale ed al suo allegato muniti delle prescritte
fime, nei miei rogiti, composta di un foglio e tre mezzi fogli, rila-
sciata da me dottoressa MARINA BERTOLINO, Notaio in Torino, per uso.

Torino, il 9 dicembre 1993

fratello






**Musicarteatro
Culture Associate**

Sede legale
e atti amministrativi

**Cascina Macondo
Associazione di
Promozione
Sociale**

Centro Nazionale per la
Promozione della
Lettura Creativa
ad Alta Voce
e POETICA HAIKU

Borgata
Madonna della Rovere, 4
10020 Riva Presso Chieri
Torino - Italia
Tel/fax 011-9468397

e.mail
info@cascinamacondo.com
www.cascinamacondo.com

Partita IVA
e Codice Fiscale
n° 06598300017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
" CASCINA MACONDO ARTI E CULTURE ASSOCIATE"



**MODIFICHE STATUTARIE PER CONFORMARE LO STATUTO ASSOCIATIVO AL D.LGS.117/2017
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 20, presso la sede della Associazione Cascina Macondo, in Riva presso Chieri, Borgata Madonna della Rovere 4
si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

In conformità a quanto stabilito dall'atto costitutivo, assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Signora Verrastro Anna Maria la quale, constatata che è presente la maggioranza del Consiglio Direttivo e il numero legale degli associati per la validità della riunione e che l'assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara validamente costituita l'assemblea dei soci e chiama a fungere da segretaria la signora Clelia Vaudano.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

L'assemblea all'unanimità delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Riva presso Chieri -8 ottobre 2020

Il Presidente

Anna Maria Verrastro

Il Segretario

Clelia Vaudano

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CASCINA MACONDO ARTI E CULTURE ASSOCIATE

TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata "Cascina Macondo - Arti e Culture Associate" di seguito indicata come "Cascina Macondo".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione, sono disciplinati da un Regolamento interno, deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Riva Presso Chieri (TO), Borgata Madonna della Rovere 4.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire e/o sopprimere sedi secondarie o sezioni autonome, delegazioni e uffici staccati dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, su tutto il territorio nazionale.

ART. 3 – DURATA

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi e si ispira agli ideali dell'autodeterminazione.

Intende operare per lo sviluppo della personalità, della creatività, del benessere in tutte le sue forme e per la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico.

Propone una cultura della solidarietà e della non violenza, al fine di affermare la libertà d'azione e di pensiero delle singole persone.

Partecipa a progetti di volontariato, organizza manifestazioni ed eventi, percorsi didattici, formativi, espressivi, inclusivi. Favorisce l'educazione permanente e la promozione sociale.

Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci, promuove iniziative ricreative e turistiche, momenti di benessere volti al raggiungimento dei suoi scopi culturali e all'inclusione delle persone disabili e delle persone in stato di fragilità

Diffonde con molteplici iniziative di visibilità i valori e la ricchezza creativa di tutte le persone, creando contaminazioni artistiche e culturali.

ATTIVITA'

L'Associazione svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare

per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione promuove: iniziative tendenti a favorire la produzione, la divulgazione e il consumo culturale nei seguenti settori: musica, arte, teatro, cinema, scrittura, lettura, canto, danza, tradizioni popolari, video, fotografia, arti grafiche e figurative, manipolazione di materiali diversi, espressione corporea, attività relative al benessere delle persone, comunicazione, editoria, emittenza radio-televisiva, attività radioamatoriali, sperimentazione creativa nei settori dello spettacolo e dell'immagine, attività educative e formative, informatica, turismo sociale, attività motorie, sportive e ludiche e altre attività legate allo sviluppo della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

L'Associazione potrà svolgere corsi, stages e iniziative di aggiornamento culturale e sociale, promuovere iniziative ricreative e turistiche, creare momenti d'incontro e d'interscambio fra gli associati anche per introdurre i non associati alle tematiche della Associazione.

L'Associazione potrà organizzare eventi, festivals, rassegne, manifestazioni sociali, convegni, incontri, dibattiti, raduni, seminari e ricerche di ogni genere per il raggiungimento degli scopi culturali e sociali.

Potrà inoltre favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento di interessi delle tematiche sociali, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali nonché internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza; promuovere e curare direttamente e/o indirettamente anche attraverso il

proprio sito web o in collaborazione con case editrici, la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici, pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi.

Inoltre l'Associazione mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art.31 comma 2 della l.383/2000;
 - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- predisporre accoglienza presso i propri locali in occasione di stages, seminari, convegni, corsi residenziali, eventi ricreativo-culturali

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art.6 del CTS secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art.6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione per il migliore raggiungimento dei propri scopi può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.



TITOLO SECONDO SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 5 – I SOCI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Possono essere soci dell'Associazione nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- soci onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente i dati completi del richiedente e l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili quindi non possono essere restituiti.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.6 - QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere, entro il termine previsto dal regolamento interno, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 9 dello Statuto.

Art. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti,

hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
 - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
 - mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
 - indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il parere della assemblea dei soci
- Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 8 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione si avvale dell'opera di volontariato dei propri soci, o di altri aderenti, nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nella attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS per cui le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del dpr 445 del 28/12/2000

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato. Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;

- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo amministratore di sostegno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o da altro soggetto nominato dall'assemblea stessa

L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le delibere saranno prese a maggioranza dei voti in prima convocazione, nella seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto, via mail con 15 giorni di anticipo, sul sito della Associazione, nella newsletter settimanale, mediante affissione presso i locali della sede. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario della Associazione e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo ove previsto
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione fra cui il regolamento interno
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Per le delibere della assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1 terzo più uno degli associati.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di dieci consiglieri che durano in carica anni cinque e sono rieleggibili fino a un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più

uno dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART.13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14 – IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente quando necessario e ha il compito specifico di:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

ART .15 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi locali, nazionali, internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio della Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, compreso il comodato d'uso. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio; tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Presidente o, in sua assenza, al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 19 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 20 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

ART. 21 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato. Lo stesso può essere modificato in itinere su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART.23 - ARBITRATO

I soci si impegnano a non adire a vie legali per le loro vertenze con l'Associazione. Tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.


ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Riva presso Chieri 8 ottobre 2020

Il Presidente

Anna Maria Verrastro



Il Segretario

Clelia Vaudano



Regolamento INTERNO 14-10-2020
al N. 2266
Esatti Euro. *buone*



Firma di delega del Direttore Provinciale
G. L. RODRIGUES